

## PROTOCOLLO COMPENSI LEGALI

### INDICE

Premessa	Finalità - disciplina
Art. 1	Preventivi di parcelle e fatture definitive elettroniche- valore della controversia
Art. 2	Spese (rimborso forfettario)
Art. 3	Compensi per attività
Art. 4	Conciliazione giudiziale o transazione della controversia
Art. 5	Cause di valore indeterminabile
Art. 6	Cause di valore superiore ad € 520.000,00
Art. 7	Giudizi non compiuti
Art. 8	Assistenza di più soggetti nel medesimo procedimento
Art. 9	Difesa contro più parti nel medesimo procedimento
Art. 10	Cause di particolare rilevanza
Art. 11	Domiciliatari
Art. 12	Procedure di mediazione

## **Premessa – Finalità - disciplina**

Il presente Protocollo disciplina i criteri di massima per la predisposizione di preventivi di parcelle e fatture definitive elettroniche da parte dei legali incaricati della rappresentanza, assistenza e difesa legale dell'E.O. Ospedali Galliera con riferimento al vigente D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, nel rispetto delle disposizioni in materia di equo compenso di cui alla L. n. 49/2023.

I seguenti criteri si applicano ai preventivi ed alle liquidazioni successive alla data di approvazione del presente Protocollo, giusto provvedimento n. 778 del 18.11.2024.

### **Art. 1) Preventivi di parcelle e fatture definitive elettroniche – valore della controversia**

Il preventivo di parcella del legale deve essere redatto in base al valore della controversia indicato nell'atto giudiziario ai fini del contributo unificato ovvero in base alla quantificazione economica della pretesa risarcitoria contenuta nel corpo dell'atto giudiziario, al netto di interessi e rivalutazione.

Nella liquidazione dei compensi, tuttavia, si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando quest'ultimo risulti manifestamente diverso da quello presunto.

### **Art. 2) Spese (rimborso forfettario)**

Oltre al compenso per l'attività professionale, all'avvocato è dovuta una somma per rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso totale per la prestazione.

### **Art. 3) Compensi per attività**

Fermo il rispetto delle disposizioni in materia di equo compenso di cui alla L. n. 49/2023, i compensi per le cause civili, penali, di lavoro ed amministrative sono conteggiati applicando una riduzione del 50% per ogni fase di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022.

### **Art. 4) Conciliazione giudiziale o transazione della controversia**

Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, il compenso per tale attività è determinato nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale, aumentato di un quarto, fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta.

### **Art. 5) Cause di valore indeterminabile**

Ferma restando l'applicazione dei criteri di cui all'art. 3):

➤ per le controversie di valore indeterminabile, i compensi previsti per le quattro fasi sono suddivisi nelle seguenti due fasce, in considerazione dell'oggetto e della complessità della controversia, sulla base di debita motivazione del legale nei casi di complessità medio/alta:

a) complessità bassa: valore da € 26.000,01= ad € 52.000,00=;

b) complessità medio/ alta: valore da € 52.000,01= ad € 260.000,00=;

- Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza in considerazione dello specifico oggetto, del numero e complessità delle questioni trattate, della rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili – aspetti tutti debitamente motivati dal legale - il suo valore si considera entro lo scaglione fino a € 520.000,00.

#### **Art. 6) Cause di valore superiore ad € 520.000,00**

Fermo restando l'applicazione dei parametri di cui all'art. 3, per la liquidazione dei compensi per controversie di valore superiore ad € 520.000,00= si applica il seguente incremento percentuale:

- per controversie da € 520.000,01= ad € 1.000.000,00= fino al 10% in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino ad € 520.000,00=;
- per controversie da € 1.000.000,01= ad € 2.000.000,00= fino al 10% in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino ad € 1.000.000,00= ;
- per controversie da € 2.000.000,01= ad € 4.000.000,00= fino al 10% in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino ad € 2.000.000,00= ;
- per controversie da € 4.000.000,00= ad € 8.000.000,00= fino al 10% in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino ad € 4.000.000,00=;
- per controversie di valore superiore ad € 8.000.000,00= fino al 10% in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino ad € 8.000.000,00=.

Tale ultimo criterio può essere utilizzato per ogni successivo raddoppio del valore della controversia.

#### **Art. 7) Giudizi non compiuti**

Se il processo non è portato a termine per qualsiasi causa o sopravvengono cause estintive, i compensi sono liquidati per l'attività effettivamente svolta.

#### **Art. 8) Assistenza di più soggetti nel medesimo procedimento**

Se il legale dell'Ente assiste nel medesimo procedimento più soggetti aventi la medesima posizione processuale (es. Ente e dipendente/i convenuto/i in giudizio) il compenso unico di regola non può essere aumentato.

Solo nel caso vi siano differenti posizioni processuali (dichiarate e motivate dal legale) il compenso unico può essere aumentato del 10% soltanto per la difesa del primo soggetto oltre l'Ente e del 5% per ogni ulteriore parte fino a 20 e nulla per il residuo.

#### **Art. 9) Difesa contro più parti nel medesimo procedimento**

I criteri di cui all'art. 8) si applicano anche quando l'avvocato assiste un solo soggetto contro più parti.

### **Art. 10) Cause di particolare rilevanza**

Esclusivamente per le cause o attività processuali di particolare rilevanza, debitamente motivate dal legale, potranno essere previsti aumenti, previa autorizzazione scritta dell'Ente (di concerto con il Loss Adjuster in caso di vertenze rientranti nella disciplina di cui alla l.r. 28/2011 e ss.mm.ii.).

### **Art. 11) Domiciliatari**

Il domiciliatario è ammesso solo per le azioni giudiziarie radicate al di fuori della Regione Liguria. In tal caso il compenso è pari al 20% dell'importo dovuto al dominus, limitatamente alle fasi processuali e alle prestazioni che il domiciliatario ha concretamente svolto.

### **Art. 12) Procedure di mediazione**

L'eventuale partecipazione alla prima seduta di procedure di mediazione prevede la corresponsione di un compenso onnicomprensivo di € 200.

Nel caso in cui il legale sia autorizzato ad aprire il procedimento di mediazione, il compenso è quello previsto dalla tab. 25 bis del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, relativo allo scaglione di riferimento, valore medio, con abbattimento del 50%.

Per presa visione ed accettazione

\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_